



COMUNE DI CAPRI LEONE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 19/2023

Oggetto: Ripiano disavanzo di amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 188 del D.lgs 18.08.2020 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

L'anno 2023, il giorno uno del mese di aprile,

01.04.2023

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da

- *Ferdinando Marchese – Revisore Unico;*

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che:

questo Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

ha ricevuto la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Ripiano disavanzo di amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 188 del D.lgs 18.08.2020 n. 267 e successive modifiche e integrazioni".

- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;

Esaminata

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto;
- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de qua*;

Atteso che

- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce:
 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.05.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27/03/2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2022;
- la Giunta Comunale, con atto n. 84 del 27/03/2023, ha approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2022, unitamente agli allegati previsti dalla norma quale parte integrante e sostanziale;
- con verbale n. 18 del 01.04.2023 è stata esitata la propria Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022;
- è in corso di deliberazione la proposta per il Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2022, che riporta un disavanzo di amministrazione di euro - 5.573.196,18;
- detto disavanzo di amministrazione di euro 5.573.196,18, riporta un saldo negativo in quanto frutto di una serie di accantonamenti effettuati in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 e ciò in virtù di diverse disposizioni normative;
- il ripiano dello stesso avviene secondo metodologie e tempistiche diverse, secondo la tipologia di accantonamento e l'annualità in cui è sorta;

La composizione del disavanzo del risultato di amministrazione al 31.12.2022 è il seguente:

Disavanzo di Amministrazione * ex articolo 188 TUEL *	
Situazione al 31 dicembre 2022	
<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>
a) Maggiore Disavanzo da Riaccertamento Straordinario dei residui al 01.01.2015	1.409.424,38
a1) Maggiore Disavanzo da adeguamento F.C.D.E. anno 2019	536.721,42
a2) Maggiore Disavanzo F.A.L. da ripianare * Articolo 52 D.L. 23.05.2021, n. 73	2.353.697,39
b) Disavanzo Residuo Atteso da rinvii pluriennali	4.299.843,19
c) Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno in questione	5.573.196,18
d) Disavanzo Rendiconto della Gestione 2021 rinviato agli esercizi 2022 - 2023 - 2024 - 2025	890.374,94
d1) Quota annuale del disavanzo dell'esercizio 2021 applicata all'esercizio 2022	387.702,96
d1) Quota annuale del disavanzo dell'esercizio 2021 rinviata agli esercizi anno 2023-2026	502.671,98
e) Quota non recuperata da applicare al Bilancio 2023-2025 (c-b-d+d1) solo se positivo	268.009,03

Per la quota di disavanzo non recuperabile e non rinviabile negli esercizi futuri, in virtù delle leggi speciali sopra richiamate – che per l'anno 2021 ammontava a complessivi euro **890.374,94** – che, non essendo stato oggetto di completo rientro nella copertura prevista temporalmente, deve essere oggetto di integrazione di una ulteriore somma di euro **268.009,03** maturata nell'esercizio 2022 che sarà oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale che con propria deliberazione né deve approvare le modalità definitive di ripiano, ai sensi dell'articolo 188 del TUEL.

Tale disavanzo deve essere oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale che con propria deliberazione né approva le modalità di ripiano e la relativa copertura che viene prevista mediante la contrazione della spesa corrente, la riscossione del Fondo Perequativo Regionale 2021, il proseguo alla lotta all'evasione tributaria e patrimoniale, con la conseguenziale riduzione considerevole dei residui attivi e del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La criticità principale di tale disavanzo deriva dalla mancata contabilizzazione degli incassi derivanti dall'attività di recupero e lotta all'evasione tributaria (per come già avvenuta nei primi due mesi dell'esercizio 2023, il cui ammontare è di oltre 700.000,00 euro), dalla mancata "girocontazione" del Fondo Perequativo Regionale relativo all'anno 2021 (che dovrà essere oggetto di apposita deliberazione consiliare) nonché della tardiva fatturazione del servizio idrico integrato per l'anno 2022, che ha avuto effetti negativi per l'Ente in sede di determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il rientro temporale del disavanzo previsto dall'Ente viene di seguito indicato:

- a) senza effetti sul bilancio di previsione 2023-2025 - a seguito dell'incasso dei residui attivi al 31.12.2022 (al 28.02.2023 riscossi oltre 700.000,00), i cui effetti benefici verranno quantificati sul minore accantonamento a F.C.D.E. nell'esercizio 2023 (in quanto esso si contrae):

2023
895.383,83

- b) con effetti sul bilancio di previsione 2023-2025 e seguenti mediante l'imputazione di quota parte residuale del disavanzo di amministrazione, prevedendo per l'intera durata della sindacatura, salvo una migliore performance dell'Ente nel rientro da tale disavanzo, i seguenti importi per le seguenti annualità:

2023	2024	2025	2026
94.492,29	94.492,29	94.492,29	94.492,29

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, consente ai fini del rientro di poter utilizzare le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ripiano disavanzo di amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 188 del D.lgs 18.08.2020 n. 267 e successive modifiche e integrazioni”.

Raccomanda

all'Ente di mettere in atto, nei tempi previsti dalle norme vigenti, gli atti consequenziali derivanti dall'approvazione della proposta di cui in oggetto.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Ferdinando rag. Marchese



